

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 nell'ambito della potestà regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 28/03/2008, disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca a soggetti esterni di particolare e comprovata specializzazione secondo la vigente normativa, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura:
 - saltuaria o occasionale la cui prestazione è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa
 - di collaborazione coordinata e continuativa la cui prestazione è resa in coordinazione con le esigenze organizzative della struttura comunale e svolta in un rapporto unitario e continuativo con retribuzione periodica e prestabilita e senza vincoli di subordinazione
3. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto del programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione oppure con apposita separata deliberazione.
5. Restano esclusi dalla presente disciplina i casi contemplati al successivo articolo 6.

Art.2 - Limiti di spesa

1. Il limite annuo di spesa complessiva per il conferimento degli incarichi è fissato nella misura massima del 10% delle spese annue per personale dipendente con riferimento al totale dell'intervento 01 Titolo 1 del bilancio di previsione dello stesso esercizio.
2. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti o soggetti giuridici nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Art.3 - Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi individuali a soggetti esterni possono essere conferiti, nel rispetto del programma approvato dal Consiglio Comunale, in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle attività istituzionali e competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente ed a programmi ed obiettivi specifici e determinati
 - impossibilità di corrispondere all'esigenza con le risorse umane interne
 - la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge
 - devono essere predefiniti l'oggetto e la durata e compenso della prestazione che devono rispondere a criteri di proporzionalità in relazione al risultato conseguito dall'Ente ed all'entità della prestazione.

Art.4 - Procedure per il conferimento

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Dirigente competente, previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti e nel rispetto del programma approvato dal Consiglio Comunale.
2. La selezione degli esperti viene effettuata, ai fini della procedura comparativa, previa pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente di un avviso contenente oggetto e durata della prestazione, compenso previsto e modalità di pagamento, il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico, gli specifici requisiti culturali, professionali e generali richiesti per lo svolgimento della prestazione ed il termine per la presentazione delle offerte ed altra documentazione richiesta.
3. La selezione degli esperti viene effettuata valutando, secondo procedura comparativa, gli elementi di curriculum, le proposte operative e le proposte economiche, secondo i seguenti criteri:
 - qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti
 - esperienza professionale maturata in relazione ad attività uguali o analoghe all'oggetto dell'incarico richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento
 - caratteristiche metodologiche e quantitative che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico
 - offerta economica con riferimento al compenso professionale proposto nell'avviso
 - eventuale riduzione dei tempi di realizzazione delle attività professionali.
4. Resta inteso che, in relazione alla peculiarità dell'incarico, l'Ente può definire ulteriori criteri di selezione o prevedere soltanto alcuni di quelli individuati.
5. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità prevista per l'avviso.
6. Fermo restando quanto definito ai commi precedenti, possono essere conferiti incarichi prescindendo dalla preventiva pubblicazione dell'avviso e dall'esperimento della procedura comparativa fra più soggetti nei seguenti casi:
 - quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata e non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità
 - per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni
 - per incarichi il cui corrispettivo complessivo sia inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa.

Art. 5 - Durata dell'incarico e verifica dell'esecuzione e del buon esito

1. L'incarico di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.
2. Il Dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza e completezza della prestazione rispetto all'incarico affidato.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine congruo e proporzionale alla prestazione da eseguire, ovvero, sulla base della quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 6 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
 - gli incarichi in materia di lavori pubblici di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 163/2006

- gli incarichi per prestazioni rese obbligatorie per legge, quali a titolo esemplificativo il D.Lgs. n. 626/1994 e la legge n. 818/1984
- gli incarichi per prestazioni episodiche e sporadiche prestate nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
- gli incarichi di componente di commissione di gara e/o di concorso
- gli incarichi per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, l'assistenza e la domiciliazione
- gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente.

Art. 7 - Pubblicità

1. I provvedimenti di affidamento degli incarichi individuali sono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale e sono pubblicati sul sito internet dell'Ente mediante indicazione degli estremi del provvedimento di incarico, dei soggetti incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare complessivo erogato (art. 3, comma 1, legge 24/12/2007, n. 244).
2. L'efficacia dei rapporti di consulenza, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge n. 244/2007, decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante.

The first part of the report is devoted to a description of the experimental conditions. The second part contains the results of the measurements. The third part is a discussion of the results. The fourth part is a conclusion. The fifth part is a list of references. The sixth part is an appendix. The seventh part is a list of figures. The eighth part is a list of tables. The ninth part is a list of symbols. The tenth part is a list of abbreviations. The eleventh part is a list of acronyms. The twelfth part is a list of units. The thirteenth part is a list of constants. The fourteenth part is a list of formulas. The fifteenth part is a list of equations. The sixteenth part is a list of diagrams. The seventeenth part is a list of graphs. The eighteenth part is a list of plots. The nineteenth part is a list of charts. The twentieth part is a list of tables. The twenty-first part is a list of figures. The twenty-second part is a list of tables. The twenty-third part is a list of figures. The twenty-fourth part is a list of tables. The twenty-fifth part is a list of figures. The twenty-sixth part is a list of tables. The twenty-seventh part is a list of figures. The twenty-eighth part is a list of tables. The twenty-ninth part is a list of figures. The thirtieth part is a list of tables. The thirty-first part is a list of figures. The thirty-second part is a list of tables. The thirty-third part is a list of figures. The thirty-fourth part is a list of tables. The thirty-fifth part is a list of figures. The thirty-sixth part is a list of tables. The thirty-seventh part is a list of figures. The thirty-eighth part is a list of tables. The thirty-ninth part is a list of figures. The fortieth part is a list of tables. The forty-first part is a list of figures. The forty-second part is a list of tables. The forty-third part is a list of figures. The forty-fourth part is a list of tables. The forty-fifth part is a list of figures. The forty-sixth part is a list of tables. The forty-seventh part is a list of figures. The forty-eighth part is a list of tables. The forty-ninth part is a list of figures. The fiftieth part is a list of tables. The fifty-first part is a list of figures. The fifty-second part is a list of tables. The fifty-third part is a list of figures. The fifty-fourth part is a list of tables. The fifty-fifth part is a list of figures. The fifty-sixth part is a list of tables. The fifty-seventh part is a list of figures. The fifty-eighth part is a list of tables. The fifty-ninth part is a list of figures. The sixtieth part is a list of tables. The sixty-first part is a list of figures. The sixty-second part is a list of tables. The sixty-third part is a list of figures. The sixty-fourth part is a list of tables. The sixty-fifth part is a list of figures. The sixty-sixth part is a list of tables. The sixty-seventh part is a list of figures. The sixty-eighth part is a list of tables. The sixty-ninth part is a list of figures. The seventieth part is a list of tables. The seventy-first part is a list of figures. The seventy-second part is a list of tables. The seventy-third part is a list of figures. The seventy-fourth part is a list of tables. The seventy-fifth part is a list of figures. The seventy-sixth part is a list of tables. The seventy-seventh part is a list of figures. The seventy-eighth part is a list of tables. The seventy-ninth part is a list of figures. The eightieth part is a list of tables. The eighty-first part is a list of figures. The eighty-second part is a list of tables. The eighty-third part is a list of figures. The eighty-fourth part is a list of tables. The eighty-fifth part is a list of figures. The eighty-sixth part is a list of tables. The eighty-seventh part is a list of figures. The eighty-eighth part is a list of tables. The eighty-ninth part is a list of figures. The ninetieth part is a list of tables. The ninety-first part is a list of figures. The ninety-second part is a list of tables. The ninety-third part is a list of figures. The ninety-fourth part is a list of tables. The ninety-fifth part is a list of figures. The ninety-sixth part is a list of tables. The ninety-seventh part is a list of figures. The ninety-eighth part is a list of tables. The ninety-ninth part is a list of figures. The hundredth part is a list of tables.